



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 gennaio 2023
(OR. en)

16233/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0343 (NLE)

PECHE 530

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

REGOLAMENTO (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici,
applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione,
in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca
per alcuni stock ittici di acque profonde**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.
- (2) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre, per gli stock oggetto di piani pluriennali specifici, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere fissati conformemente agli obiettivi e alle misure stabiliti nei piani stessi. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (3) È opportuno che i TAC siano stabiliti, in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi. I TAC dovrebbero inoltre essere stabiliti conformemente ai piani pluriennali pertinenti.
- (4) Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur applicandosi determinate deroghe. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco sotto forma di piani in materia di rigetti per attività di pesca specifiche.
- (5) È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Esse dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per gli sbarchi o per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in deroga rispetto all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti datale valore raccomandato per le catture totali.

- (6) Per alcuni stock il CIEM raccomanda di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC relativi a tali stock sono fissati al livello raccomandato, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (*choke species*). Per trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca (a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi) e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* — MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare catture accessorie di tali stock. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illegali.
- (7) Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.

- (8) Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio² ed è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti siano fissate conformemente all'intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY ("intervallo F_{MSY} ") e alle misure di salvaguardia previsti in detti regolamenti. Gli intervalli F_{MSY} sono stati stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno fissare le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito in detti regolamenti.

¹ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

- (9) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/973 e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento è inferiore al valore limite di riferimento (B_{lim})¹, devono essere adottate ulteriori misure correttive per garantire un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca.
- (10) È opportuno che i TAC per il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (11) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o affidabili su cui basare le stime riguardanti l'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC siano stabiliti conformemente all'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, in particolare delle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock stessi e di considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

¹ B_{lim} è il valore della biomassa al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva.
² Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

- (12) Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali istituito dal regolamento (UE) 2019/472 i tassi-obiettivo della mortalità per pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento devono essere mantenuti all'interno degli intervalli F_{MSY} definiti all'articolo 2, punto 2, di tale regolamento, conformemente all'articolo 4 del medesimo. Di conseguenza, la mortalità complessiva per pesca della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita conformemente al parere MSY del CIEM e al valore F_{MSY} , tenendo conto delle catture della pesca commerciale, inclusi gli sbarchi e i rigetti, e della pesca ricreativa. Il valore F_{MSY} è il valore della mortalità per pesca che dà luogo all'MSY di lungo termine. Gli Stati membri interessati (Francia e Spagna) dovrebbero adottare misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore F_{MSY} , come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.
- (13) È opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b, alla luce del notevole impatto di questa attività su tale stock. Il limite di cattura in numero di esemplari dovrebbe essere mantenuto in linea con il parere scientifico. È opportuno escludere l'uso di reti fisse, considerando la loro insufficiente selettività e la probabilità che esse catturino un numero di esemplari superiore ai limiti stabiliti. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche e, soprattutto, della dipendenza dei pescatori commerciali nelle comunità costiere dagli stock in questione, le misure riguardanti la spigola offrono un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori commerciali e gli interessi dei pescatori ricreativi. In particolare tali misure consentono ai pescatori ricreativi di svolgere la loro attività tenendo conto dell'impatto esercitato su detti stock.

- (14) Secondo il parere del CIEM del 4 novembre 2021, se l'approccio precauzionale è d'applicazione, nel 2022, non dovrebbero essere effettuate catture di anguilla (*Anguilla anguilla*) in nessun habitat e in nessuna fase del ciclo vitale di questa specie in tutto il suo areale naturale. Ciò riguarda le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e include le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e allevamento. Il CIEM riconosceva inoltre che le catture effettuate esclusivamente ai fini di un successivo rilascio potevano rientrare in misure di conservazione se queste ultime miglioravano la probabilità complessiva di sopravvivenza. La Commissione ha consultato i consigli consultivi e i gruppi regionali degli Stati membri sul modo migliore per attuare il parere del CIEM. Il 30 maggio 2022 il CIEM ha constatato anche che, nonostante gli sforzi degli Stati membri, non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l'Unione previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio¹ e non erano stati rilevati chiari modelli di mortalità. Il CIEM ha infine raccomandato di concentrare gli sforzi sulle misure di conservazione, che per definizione hanno un'elevata probabilità di ridurre la mortalità e aumentare la migrazione.

¹ Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

- (15) Nella 45^a riunione annuale del 2022 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione GFCM/45/2022/1 che rafforza le misure di gestione per l'anguilla nel Mar Mediterraneo (sottozona geografiche da 1 a 27 della CGPM), precedentemente istituite dalla raccomandazione GFCM/42/2018/1. Tali misure comprendono un periodo di chiusura annuale di sei mesi che ciascuna parte contraente deve stabilire conformemente al piano o ai piani di gestione dell'anguilla e ai modelli di migrazione temporale dell'anguilla nelle parti contraenti, nonché il divieto della pesca ricreativa. Le parti contraenti possono decidere di stabilire un periodo di chiusura di sei mesi consecutivi o stabilire un periodo di chiusura dal 1° gennaio al 31 marzo e altri tre mesi da scegliere tra il 1° aprile e il 30 novembre. Il periodo di chiusura delle attività commerciali e il divieto della pesca ricreativa si dovrebbero applicare a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, conformemente alla raccomandazione GFCM/45/2022/1. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. Poiché la raccomandazione GFCM/45/2022/1 non si applica al Mar Nero e poiché il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007¹, è opportuno che le misure relative all'anguilla non si applichino al Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM).

¹ Cfr. la Decisione della Commissione, del 4 aprile 2008, che stabilisce che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 14).

- (16) Il 3 novembre 2022 il CIEM ha ribadito, per il 2023, il parere secondo il quale non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla in alcun habitat. Sulla base di tale parere e tenendo conto dei riscontri ricevuti durante la consultazione dei portatori di interessi, è opportuno prorogare a sei mesi il periodo di chiusura di qualsiasi attività di pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale. Un periodo di chiusura di sei mesi dovrebbe proteggere meglio lo stock rispetto alle misure dell'Unione e nazionali attuali. Oltre a consentire la prosecuzione delle misure di ripopolamento, la proroga del periodo di chiusura contribuirà altresì alla ricostituzione dello stock di anguilla, agevolando in tal modo il conseguimento dell'obiettivo di migrazione di almeno il 40 % di anguille adulte di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio.

- (17) In tutte le acque pertinenti, il periodo di migrazione dell'anguilla è influenzato da un'ampia gamma di fattori ambientali e biologici e può pertanto variare a seconda del ciclo vitale dell'anguilla e in funzione dell'habitat e della zona geografica, in particolare gli stretti. Può quindi rivelarsi opportuno fissare periodi di chiusura diversi, in particolare per le diverse zone di pesca di uno Stato membro e per le diverse attività di pesca all'interno di tali zone di pesca, al fine di tenere conto di tali elementi nonché dei modelli di migrazione temporale e geografica dell'anguilla nel ciclo vitale, rispettivamente, delle anguille cieche e delle anguille argentate. Gli Stati membri interessati dovrebbero determinare il rispettivo periodo o i rispettivi periodi di chiusura sulla base di tali elementi.
- (18) A norma del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, il ripopolamento dell'anguilla cieca è una misura di conservazione scelta da taluni Stati membri nei loro piani di gestione dell'anguilla. Per consentire a tali Stati membri di continuare ad attuare questa misura di conservazione, è necessario procedere a catture di anguille cieche al momento dell'anno opportuno. Al fine di garantire la redditività economica della pesca dell'anguilla cieca, è necessario consentire la cattura di alcune anguille cieche anche per altri scopi. Infine, tenuto conto dello stato dello stock di anguilla, è opportuno vietare la pesca ricreativa dell'anguilla.
- (19) I pareri scientifici per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) raccomandano di non effettuare catture a causa del cattivo stato di conservazione di tali stock. Il fatto che i tassi di sopravvivenza siano elevati significa inoltre che, rispetto allo sbarco, il rigetto in mare delle catture favorirebbe la conservazione di tali specie, in quanto non ritenuto in grado di provocare un aumento significativo della loro mortalità per pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle specie la cui pesca è vietata.

- (20) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (21) Alla 12^a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Manila, 23-28 ottobre 2017), un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno prevedere la protezione di tali specie nel quadro dell'attività dei pescherecci dell'Unione che operano in tutte le acque e delle navi di paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione.
- (22) Al fine di utilizzare appieno le possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

- (23) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio¹ ha introdotto condizioni complementari per la gestione interannuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionale e a TAC analitico (articoli 3 e 4). Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base al loro stato biologico. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di compromettere il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, il conseguimento degli obiettivi della PCP e lo stato biologico degli stock, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applichino ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non ci si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (24) Se un TAC è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. È opportuno garantire che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro agisca in piena coerenza con i principi e le norme della PCP.
- (25) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2023 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

¹ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

- (26) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(27) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha confermato le misure di conservazione per i due stock di scorfano (*Sebastes mentella*) (pelagici di acque superficiali e pelagici di acque profonde) nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con le quali vieta la pesca diretta dei predetti stock, e ha vietato qualsiasi attività di sostegno. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le catture accessorie, la NEAFC ha vietato le attività di pesca nella zona di aggregazione degli scorfani. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. La NEAFC non ha adottato raccomandazioni per lo scorfano e l'ippoglosso nero nelle sottozone CIEM 1 e 2. È pertanto opportuno fissare i contingenti dell'Unione in linea con la posizione di quest'ultima espressa in sede di NEAFC. Tuttavia, poiché sono in corso le discussioni sull'attuazione dell'intesa politica tra l'Unione e la Norvegia sulle attività di pesca nelle zone CIEM 1 e 2, è opportuno che l'Unione stabilisca, dopo il 31 marzo 2023, il TAC per lo scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2, in quanto l'attività di pesca è limitata al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, e che l'Unione stabilisca un contingente provvisorio dell'Unione per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il primo trimestre del 2023 pari al 25 % del contingente complessivo dell'Unione di 1 711 tonnellate, corrispondente al 9,25 % del TAC proposto dall'UE nella riunione annuale della NEAFC (18 494 tonnellate).

- (28) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) ha convenuto di mantenere, nel 2023, i TAC stabiliti nel 2022 per il pesce spada del Mediterraneo e dell'Atlantico settentrionale (*Xiphias gladius*), il tonno bianco del Mediterraneo (*Thunnus alalunga*), il marlin azzurro (*Makaira nigricans*), il marlin bianco (*Tetrapturus albidus*), il tonno albacora (*Thunnus albacares*), il tonno obeso (*Thunnus obesus*) e la verdesca (*Prionace glauca*). Per il 2023 l'ICCAT ha inoltre stabilito TAC per il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e il pesce spada dell'Atlantico meridionale, rispettivamente pari a 40 570 e 10 000 tonnellate. In aggiunta, l'ICCAT ha adottato contingenti per il tonno bianco del Mediterraneo per il 2023 e il 2024. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (29) Per la prima volta, l'ICCAT ha inoltre adottato una procedura di gestione per il tonno rosso dell'Atlantico. Questa misura mira a garantire una pesca a lungo termine, sostenibile e redditizia sia dello stock occidentale che dello stock dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo. La procedura di gestione attua gli obiettivi di gestione per il tonno rosso orientale e occidentale, compresa l'adozione di cicli di gestione di tre anni, e un calendario di attuazione fino al 2028. Il TAC previsto dalla procedura di gestione per il periodo 2023-2025 è pari a 40 570 tonnellate all'anno per lo stock dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo. È opportuno pertanto di attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

- (30) L'ICCAT ha adottato un piano di gestione per lo squalo mako dell'Atlantico meridionale (*Isurus oxyrinchus*) catturato nell'ambito di altre attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, a partire dal 2023, per contrastare immediatamente la pesca eccessiva e raggiungere gradualmente livelli di biomassa sufficienti per sostenere l'MSY. Tale piano consente la detenzione delle catture accessorie di squalo mako dell'Atlantico meridionale per un totale di 1 295 tonnellate, pari a 503 tonnellate per l'Unione. Secondo la raccomandazione dell'ICCAT, il limite di detenzione autorizzato non costituisce un diritto a lungo termine e non pregiudica eventuali processi di ripartizione futuri. È opportuno pertanto attuare tale misura nel diritto dell'Unione stabilendo un TAC per le catture accessorie e un corrispondente contingente dell'Unione.
- (31) Al fine di ridurre la mortalità per pesca del novellame di tonno obeso e tonno albacora, l'ICCAT ha inoltre mantenuto un limite massimo di 300 dispositivi di concentrazione del pesce (*fish aggregating device* — FAD) per peschereccio nel 2023 e un periodo di divieto dell'uso di FAD di settantadue giorni. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (32) Nella riunione annuale del 2021, per il tonno bianco del Mediterraneo l'ICCAT ha adottato un piano di ricostituzione quindicennale, dal 2022 al 2036. Per il 2023 ha fissato a 2 500 tonnellate il TAC per tale specie. In aggiunta, l'ICCAT ha stabilito un TAC di 37 801 tonnellate per l'alalunga dell'Atlantico settentrionale per il periodo 2022-2023, in base alla norma di sfruttamento, con l'obiettivo di adottare una procedura di gestione a lungo termine per tale stock. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

- (33) Conformemente a varie raccomandazioni ICCAT, l'Unione può richiedere di riportare una percentuale del proprio contingente inutilizzato di stock dell'ICCAT su un periodo di due anni. Tali raccomandazioni dovrebbero essere attuate quanto prima nel diritto dell'Unione sulla base della proposta presentata dalla Commissione il 21 aprile 2022¹, in modo che gli Stati membri possano utilizzare i contingenti dell'Unione per gli stock dell'ICCAT nella loro totalità, secondo quanto previsto dall'ICCAT per il 2023. In attesa dell'attuazione delle suddette raccomandazioni nel diritto dell'Unione, è opportuno stabilire contingenti dei singoli Stati membri per determinati stock sulla base di un contingente totale dell'Unione per il 2023 convenuto dall'ICCAT prima di eventuali adeguamenti in ragione di una pesca eccessiva o di un sottoutilizzo da parte degli Stati membri. Gli adeguamenti dei contingenti dei singoli Stati membri per il 2023 che tengono conto di eventuali detrazioni applicate dall'ICCAT dovrebbero essere effettuati successivamente sulla base delle norme dell'Unione in materia di detrazioni a norma dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e tenendo conto della comunicazione della Commissione² relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, di tale regolamento.
- (34) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) .../2022 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

² Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 2022/C 369/03 (C/2022/6757) (GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3).

- (35) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto le misure adottate in precedenza nella sua zona di competenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (36) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 6 al 15 febbraio 2023. È pertanto opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO che sono funzionalmente collegate ai TAC siano provvisoriamente mantenute finché non si terrà la riunione annuale e finché non saranno stabiliti i TAC per il 2023.
- (37) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione interamericana per i tonnidati tropicali (IATTC) ha deciso di mantenere le misure attuali applicabili alla zona della convenzione. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (38) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno australe (*Thunnus maccoyii*) per il 2023 adottato nella riunione annuale del 2020 per un periodo di tre anni (dal 2021 al 2023). È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
- (39) Nella riunione annuale del 2022 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha deciso di mantenere, nel 2023, la maggior parte dei TAC stabiliti per il 2022 per le specie che rientrano nel suo ambito di competenza fino alla riunione annuale del 2023.

- (40) Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha deciso di mantenere le misure attuali applicabili alla zona della convenzione WCPFC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (41) Nella 44^a riunione annuale del 2022 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato possibilità di pesca relative a determinati stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO per il 2023. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (42) Nella 9^a riunione del 2022 l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha mantenuto i TAC precedentemente adottati per gli stock contemplati dall'accordo. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (43) A norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra¹ ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), l'Unione e il Regno Unito devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i TAC per l'anno successivo per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Se tali TAC non si concludono entro il 10 dicembre, le parti devono riprendere immediatamente le consultazioni con l'obiettivo costante di concordare i TAC, a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

¹ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

- (44) Nel 2022 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni trilaterali su sei stock condivisi e gestiti congiuntamente presenti nelle zone soggette alla giurisdizione di tutte e tre le parti, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per il 2023. Tali consultazioni si sono svolte tra il 3 novembre e il 9 dicembre 2022, sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 20 ottobre 2022. Il loro esito è stato riportato in un verbale concordato firmato il 9 dicembre 2022 dai capi delle delegazioni dell'Unione, del Regno Unito e della Norvegia. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello convenuto con il Regno Unito e la Norvegia, unitamente alle altre disposizioni contenute nel verbale concordato.
- (45) Le misure correttive concordate nel 2022 unitamente al Regno Unito e alla Norvegia sul merluzzo bianco del Mare del Nord sono mantenute per consentire la ripresa e la gestione sostenibile a lungo termine dello stock in linea con l'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/973.
- (46) Ogni anno l'Unione tiene consultazioni bilaterali con la Norvegia su due stock condivisi e gestiti congiuntamente nella zona dello Skagerrak, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per l'anno successivo nonché scambi di contingenti e accordi di accesso.

- (47) L'Unione tiene consultazioni multilaterali con gli Stati costieri sulla fissazione delle possibilità di pesca per i grandi stock pelagici, compresi lo sgombro, il melù e l'aringa atlantico-scandinava, e su un accordo di ripartizione per lo sgombro.
- (48) Poiché le consultazioni bilaterali con la Norvegia non si sono ancora concluse, il Consiglio, nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), dovrebbe fissare TAC provvisori da pescare nelle acque dell'Unione e internazionali come pure nelle acque ove i paesi terzi abbiano conferito l'accesso ai pescherecci dell'Unione, e darne notifica alla Norvegia di conseguenza. Tali TAC provvisori si basano sul rinnovo dei TAC adottati dal Consiglio per il 2022, applicando a tali livelli di TAC per il 2022 un coefficiente del 25%, allo scopo di coprire il primo trimestre del 2023.
- (49) I TAC provvisori mirano a garantire la certezza del diritto agli operatori dell'Unione come pure il proseguimento di attività di pesca sostenibili fino a quando non si saranno concluse le consultazioni nel rispetto del quadro giuridico dell'Unione e degli obblighi internazionali oppure, qualora non sia possibile portare a termine le consultazioni, fino a quando il Consiglio non avrà fissato TAC unilaterali definitivi dell'Unione.

(50) Il 16 dicembre 2022 l'Unione ha concordato con il Regno Unito la fissazione di un gran numero di TAC per il 2023 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L'esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto, che è stato approvato dal Consiglio il 20 dicembre 2022 e firmato dal rappresentante della Commissione a nome dell'Unione e dal capo delegazione del Regno Unito, conformemente all'articolo 498, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio¹. Il verbale scritto è il risultato delle consultazioni condotte dall'Unione con il Regno Unito conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 28 e 33 del regolamento (UE) n. 1380/2013, agli articoli 4 e 5 dei piani pluriennali per le acque occidentali e il Mare del Nord e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio. Durante le consultazioni la posizione dell'Unione si è basata su tali obiettivi e principi e sui migliori pareri scientifici disponibili, principalmente quelli forniti dal CIEM conformemente all'articolo 494, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tale verbale scritto e attuare nel diritto dell'Unione le altre misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, anch'esse stabilite in tale verbale scritto..

¹ Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

(51) Per alcuni stock condivisi gestiti congiuntamente con il Regno Unito e valutati sulla base dell'MSY, il CIEM ha formulato pareri scientifici in cui raccomandava di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello raccomandato in tali pareri, l'obbligo di sbarcare tutte le catture sia nelle acque dell'Unione che in quelle del Regno Unito, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l'MSY, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto sull'opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in conformità con quanto indicato nel verbale scritto al fine di garantire parità di condizioni per gli operatori dell'Unione contribuendo nel contempo a una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.

(52) Dato che la biomassa degli stock di molva azzurra nelle acque internazionali delle zone CIEM 1 e 2 (BLI/12INT-), molva azzurra nel Mare del Nord (BLI/24-), molva azzurra nello Skagerrak (BLI/03/A-), merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (COD/07A), merluzzo bianco a ovest della Scozia (COD/5BE6A), merluzzo bianco nel Mar Celtico (COD/7XAD34), aringa nel Mar Celtico (HER/7G-K), suri/sugarelli (acque occidentali) (JAX/2A-14)¹, occhialone 6, 7 e 8 (SBR/678-) e merlano nel Mare d'Irlanda (WHG/07A) è al di sotto dei valori di riferimento per la biomassa (B_{lim}), l'Unione e il Regno Unito hanno concordato che è necessario, quale misura correttiva supplementare, che rispetto a tali stock ci si avvalga della flessibilità interannuale per i trasferimenti dal 2022 al 2023, in modo tale che nel 2023 le catture non superino il TAC fissato per tali stock. Pertanto, gli Stati membri interessati hanno dichiarato di impegnarsi a non avvalersi di tale flessibilità per i detti stock. Tale dichiarazione riguarda anche il merluzzo bianco nel Kattegat (COD/03AS), il granatiere di roccia nello Skagerrak, il Kattegat e il Mar Baltico (RNG/03-), il gamberetto boreale nel Mare del Nord (PRA/2AC4-C), la sogliola nelle acque a ovest della Scozia (SOL/56-14), e i suri/sugarelli nel Mare del Nord meridionale (JAX/08C.), stock autonomi per cui la biomassa è inferiore al B_{lim}.

¹ Questo vale anche per i suri/sugarelli delle acque meridionali (JAX/8C.).

- (53) L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto che, alla luce del constatato miglioramento dello stato dello stock di spinarolo (*Squalus acanthias*), tale stock non dovrebbe più essere una specie proibita ma, al fine di proteggere una componente di tale stock particolarmente vulnerabile alla mortalità per pesca, è opportuno scoraggiare le attività di pesca diretta di aggregazioni di femmine mature. A tal fine, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di rispettare una taglia massima di 100 cm nella pesca dello spinarolo. Questa misura è funzionalmente collegata al TAC per lo stock, in quanto senza tale misura il livello del TAC da solo non garantirebbe una protezione sufficiente delle femmine da riproduzione, che costituiscono una parte particolarmente vulnerabile della popolazione. Tale taglia massima dovrebbe cessare di applicarsi alla data in cui diventa applicabile un atto delegato che introduce misure corrispondenti e disciplina il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm.
- (54) L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto un accesso reciproco nel 2023 per la pesca mirata di un totale iniziale di 280 tonnellate di alalunga del nord nelle loro zone economiche esclusive. È escluso l'accesso alle zone di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (55) L'elenco degli stock ai quali si applica un rinnovo dei TAC superiore al 25 % si basa sull'analisi dello sfruttamento dei contingenti da parte degli Stati membri nel primo trimestre degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati (2018-2021). Tali aumenti dei TAC provvisori sono conformi al parere del CIEM, al quadro giuridico applicabile dell'Unione e all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Essi consentiranno ai pescherecci dell'Unione di utilizzare le possibilità di pesca cui hanno diritto e di cui sarebbero altrimenti privati a causa della stagionalità della pesca degli stock interessati.

- (56) Tale livello è considerato sufficiente per i pescherecci dell'Unione almeno fino al 31 marzo 2023.
- (57) L'Unione comunicherà ai paesi terzi interessati i TAC provvisori.
- (58) Le chiusure stagionali per la pesca dei cicerelli con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a, 3a e nella sottozona CIEM 4 sono mantenute per consentire la protezione delle zone di riproduzione e la limitazione delle catture di novellame.
- (59) Secondo la procedura prevista nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e nel protocollo di attuazione dell'accordo¹, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2023. Il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2023 è stato riportato nel verbale della riunione della commissione mista tenutasi il 23 e 24 novembre 2022 a Bruxelles. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in detto verbale e tenendo conto dei trasferimenti alla Norvegia previsti nell'ambito dello scambio annuale di possibilità di pesca.

¹ GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3.

- (60) Le possibilità di pesca del capelin (*Mallotus villosus*) nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 per il periodo di pesca che va dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023 recano la dicitura "da fissare" nel regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio. Il 5 ottobre 2022 le autorità groenlandesi hanno comunicato all'Unione il livello del contingente di capelin offerto all'Unione per la campagna di pesca 2022-2023 nel quadro dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione, corrispondente a 7 760 tonnellate. Conformemente al verbale concordato delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia per il 2022 firmato il 10 dicembre 2021, tale quantitativo dovrebbe essere trasferito alla Norvegia per la campagna di pesca 2022-2023. È pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca.
- (61) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica (*Chionoecetes* spp.) attorno alle Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo allo Spitsberg (Svalbard) ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le sue parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso, in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno alle Svalbard, è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021, 28 giugno 2021 e 1° agosto 2022. Per far sì che lo sfruttamento della grancevola artica attorno alle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione a norma delle disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e del trattato di Parigi del 1920, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale tipo di pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2023. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(62) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno a tale arcipelago, anche in materia di pesca. È pertanto opportuno che il Consiglio fissi il contingente dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b sulla base del TAC di riferimento per il merluzzo bianco dell'Artico nordorientale e dei diritti di pesca storici dell'Unione. Conformemente all'intesa politica tra l'Unione e la Norvegia sulle attività di pesca nelle sottozone CIEM 1 e 2 del 29 aprile 2022, la Norvegia dovrebbe stabilire nella propria legislazione un contingente di merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard pari al 2,8274 % del TAC di riferimento, che corrisponde altresì ai diritti dell'Unione nel quadro del trattato di Parigi del 1920. Poiché le discussioni sull'attuazione dell'intesa politica tra l'Unione e la Norvegia sono in corso, è opportuno che l'Unione stabilisca, per il primo trimestre del 2023, un contingente provvisorio dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b. Il livello di tale contingente provvisorio dell'Unione dovrebbe essere fissato a 3 907 tonnellate, tenuto conto della quota storica dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard. La Norvegia intende inoltre stabilire nella propria legislazione un contingente provvisorio per l'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard a tale livello per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023. I contingenti provvisori dovrebbero essere assegnati agli Stati membri conformemente alla decisione 87/277/CEE del Consiglio¹ con i necessari adeguamenti dovuti al recesso del Regno Unito dall'Unione e al rapporto tra il livello del contingente provvisorio dell'Unione e quello della quota dello stock spettante all'Unione.

¹ Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29).

- (63) Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese¹, è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
- (64) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni; concedere giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato; e predisporre fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. La Commissione dovrebbe esercitare tali competenze conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio².

¹ Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).

² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (65) Poiché talune disposizioni dovrebbero essere applicate su base continuativa e allo scopo di evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine dell'anno precedente e la data di entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per l'anno successivo, è opportuno continuare ad applicare, all'inizio del 2024, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2024. Tali disposizioni, che si applicheranno dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, dovrebbero inoltre continuare ad applicarsi all'inizio del 2025 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.
- (66) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2023, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(67) Alcune misure internazionali volte ad istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono state adottate alla fine del 2022 dalle ORGP competenti e sono diventate applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili in tale zona sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2022, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Inoltre, poiché la campagna di pesca degli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) nella zona dell'accordo SIOFA va dal 1° dicembre al 30 novembre e i TAC per tale gruppo di specie sono fissati per un periodo che decorre dal 1° dicembre 2022, è opportuno che questi TAC si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai pescherecci battenti bandiera della parte contraente è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR e nella zona dell'accordo SIOFA. Infine, conformemente alle norme dell'ICCAT, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che i loro pescherecci non utilizzino FAD nei quindici giorni precedenti l'inizio del periodo di divieto, vale a dire dal 17 dicembre 2022 in poi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per alcuni stock ittici, compresi alcuni stock ittici di acque profonde.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - a) i limiti di cattura per il 2023 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2024;
 - b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2023, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicano dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024;
 - c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell'accordo SIOFA.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci seguenti:
 - a) pescherecci dell'Unione; e
 - b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica anche:
 - a) ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e
 - b) alla pesca commerciale da riva.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) "nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
- b) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;
- c) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;
- d) "totale ammissibile di catture" (TAC):
 - i) nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;
 - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
- e) "contingente": la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

- f) "valutazione analitica": la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- g) la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
- h) il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- i) il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- j) "boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;
- k) "boa operativa": qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (fish aggregating device, FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

¹ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

- a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
- b) "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

¹ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

d) "unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

- 53° 30' N 15° 00' W,
- 53° 30' N 11° 00' W,
- 51° 30' N 11° 00' W,
- 51° 30' N 13° 00' W,
- 51° 00' N 13° 00' W,
- 51° 00' N 15° 00' W;

e) "unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

- 43° 00' N 9° 00' W,
- 43° 00' N 10° 00' W,
- 43° 30' N 10° 00' W,
- 43° 30' N 9° 00' W,
- 44° 00' N 9° 00' W,
- 44° 00' N 8° 00' W,
- 43° 30' N 8° 00' W;

- f) "unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 00' N 8° 00' W,
 - 43° 00' N 10° 00' W,
 - 42° 00' N 10° 00' W,
 - 42° 00' N 8° 00' W;
- g) "unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 42° 00' N 8° 00' W,
 - 42° 00' N 10° 00' W,
 - 38° 30' N 10° 00' W,
 - 38° 30' N 9° 00' W,
 - 40° 00' N 9° 00' W,
 - 40° 00' N 8° 00' W;
- h) "unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a": la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;

- i) "unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 30' N 6° 00' W,
 - 44° 00' N 6° 00' W,
 - 44° 00' N 2° 00' W,
 - 43° 30' N 2° 00' W;
- j) "Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48" O;
- k) "zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio¹;
- l) "zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²;

¹ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

² Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

- m) "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidati tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ("Convenzione di Antigua")¹;
- n) "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico²;
- o) "zona di competenza della IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano³;

¹ GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24. L'Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della IATTC con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

² GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34. L'Unione ha aderito all'ICCAT con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

³ GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25. L'Unione ha aderito alla IOTC con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

- p) "zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
- q) "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale²;
- r) "zona dell'accordo SIOFA" (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale³;

¹ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

² GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40. L'Unione ha approvato la convenzione SEAFO con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

³ GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15. L'Unione ha approvato il SIOFA con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

- s) "zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale¹;
- t) "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale²;
- u) "acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

¹ GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3. L'Unione ha approvato la convenzione SPRFMO con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

² GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3. L'Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

- v) "zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC": la zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:
- longitudine 150° O,
 - longitudine 130° O,
 - latitudine 4° S,
 - latitudine 50° S;
- w) "sottozone geografiche della CGPM": le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) No 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA
PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se necessario, le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.
2. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e alle relative disposizioni di applicazione.

¹ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

3. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC da stabilire da parte degli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici indicati nell'allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato.
2. I TAC stabiliti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1:
 - a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
 - b) consentono di sfruttare lo stock:
 - i) in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o
 - ii) nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.

3. Entro il 15 marzo 2023 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
 - a) i TAC da esso stabiliti;
 - b) i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC;
 - c) informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.

4. Per il TAC di pesce sciabola nero (*Aphanopus carbo*) nella zona Copace 34.1.2, il Portogallo trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 per il 2023 entro il 15 marzo 2023 e per il 2024 entro il 15 marzo 2024.

Articolo 7

Applicazione di TAC provvisori

1. Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all'allegato IA o all'allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, i TAC indicati in tale tabella si applicano in via provvisoria dal 1° gennaio al 31 marzo 2023. Tali TAC provvisori non pregiudicano la fissazione di TAC definitivi per il 2023 in linea con l'esito dei negoziati e/o delle consultazioni internazionali, in conformità dei pareri scientifici e delle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti piani pluriennali.

2. I pescherecci dell'Unione possono pescare stock soggetti ai TAC provvisori di cui al primo paragrafo nelle acque dell'Unione e internazionali nonché nelle acque di paesi terzi che abbiano concesso ai pescherecci dell'Unione l'accesso alle proprie acque.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:
 - a) sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o
 - b) sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.
2. Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

1. Per tener conto dell'obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all'allegato IA.
2. Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia, assegnati a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti ("riserva comune"), aperta a partire dal 1° gennaio 2023. Gli Stati membri sprovvisti di contingenti dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune di contingenti fino al 30 aprile 2023.
3. I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 30 aprile 2023, i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.
4. Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell'allegato IA, parte C, a meno che lo Stato membro sprovvisto di un contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.

5. I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base della media dei prezzi medi dell'Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
6. Qualora il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in ugual misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 10

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato II.
2. La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato durante i quali tale Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

3. La Commissione può adottare un atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2023 e il 31 gennaio 2024 durante i quali un peschereccio può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola

nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 oppure è vietato tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture di spigola effettuate in tale zona.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.

3. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2023 e dal 1° aprile al 31 dicembre 2023 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h è consentito pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

- a) con reti demersali¹, per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
- b) con sciabiche², per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 5 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;
- c) con ami e palangari³, per un massimo di 6,2 tonnellate per peschereccio;
- d) con reti da posta fisse⁴, per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,6 tonnellate per peschereccio.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

¹ Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

² Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

³ Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

⁴ Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino..

4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra pescherecci.
5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:
 - a) dal 1° febbraio al 31 marzo 2023:
 - i) sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;
 - ii) è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

- b) a gennaio e dal 1° aprile al 31 dicembre 2023:
 - i) non possono essere catturati né detenuti più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;
 - ii) la taglia minima delle spigole detenute è di 42 cm;
 - iii) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.
- 6. Il paragrafo 5 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 12

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b

- 1. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 la Francia e la Spagna garantiscono che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore F_{MSY} definito all'articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.
- 2. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:
 - a) possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno;
 - b) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 13

Misure relative alla pesca dell'anguilla

1. Il presente articolo si applica alle acque dell'Unione — comprese le acque salmastre, quali estuari, lagune costiere e acque di transizione — e ai pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM. Il presente articolo non si applica alla sottozona geografica 29.
2. È vietato praticare attività di pesca commerciale dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), come specie bersaglio o come cattura accessoria, in tutte le fasi del ciclo vitale per un periodo di almeno sei mesi. A tal fine, ciascuno Stato membro interessato stabilisce uno o più periodi di chiusura fatto salvo quanto segue:
 - a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire all'interno di uno Stato membro da una zona di pesca all'altra per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle sue diverse fasi del ciclo vitale;
 - b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di sei mesi consecutivi o una durata totale di sei mesi, conformemente ai paragrafi 3 o 4; e
 - c) in deroga alla lettera b), se lo Stato membro interessato stabilisce che il periodo di chiusura nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM inizia il 1° marzo 2023 o successivamente a tale data, il periodo ha una durata di sei mesi consecutivi;

- d) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli di migrazione temporale dell'anguilla nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.
3. Nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM il periodo di chiusura va dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato tra il 1° aprile e il 30 novembre 2023.
4. Nelle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 i periodi di chiusura sono i seguenti:
- a) per l'anguilla di lunghezza totale pari o superiore a 12 cm:
- i) nella sottozona CIEM 3, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2023;
- ii) nelle sottozone CIEM 4, 6 e 7, dal 1° settembre al 30 novembre 2023 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio 2023 e dicembre 2023;
- iii) nelle sottozone CIEM 8 e 9, dal 1° novembre 2023 al 31 gennaio 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre 2023;

- b) per l'anguilla di lunghezza totale inferiore a 12 cm:
- i) dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 e un periodo di chiusura supplementare di tre mesi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2023;
 - ii) in deroga al punto i), ciascuno Stato membro interessato può autorizzare la pesca per un mese durante il periodo di chiusura che ha stabilito a norma di tale punto. In tal caso, lo Stato membro interessato stabilisce un periodo di chiusura supplementare di un mese;
 - iii) in ulteriore deroga al punto i), ciascuno Stato membro interessato può autorizzare la pesca esclusivamente ai fini del ripopolamento per un mese supplementare durante il periodo di chiusura che ha stabilito a norma di tale punto. In tal caso, lo Stato membro interessato stabilisce un ulteriore periodo di chiusura supplementare di un mese;
 - vi) l'applicazione dei punti da i) a iii), non determina una situazione in cui lo Stato membro interessato autorizza la pesca, tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023, per un periodo di durata superiore a un mese più un mese supplementare esclusivamente ai fini del ripopolamento.

5. Ciascuno Stato membro interessato informa la Commissione:
- a) in merito al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 4:
 - i) entro il 1° marzo 2023 per le sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM;
 - ii) entro il 1° marzo 2023 per le sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9;
 - b) entro 2 settimane dalla loro adozione, in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 2 a 4.
6. È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.

Articolo 14

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
- a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - c) le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

- d) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - e) i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - f) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi degli articoli 20 e 52 del presente regolamento.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato I del presente regolamento.
 3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
 4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 15

Campagne di pesca chiuse per i cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (*Ammodytes* spp.) con reti demersali, sciabiche o attrezzi trainati analoghi con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2023.

Articolo 16

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1. Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.
2. Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari¹ è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00" N e a sud della latitudine 61° 30' 00" N e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00" N e a est della longitudine 5° 00' 00" E.

¹ Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:
- a) le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % del totale delle loro catture totali per bordata di pesca; si presume che i pescherecci la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;
 - b) sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
 - c) per i pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:
 - i) pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;
 - ii) lima dei piombi rialzata (0,6 m);
 - iii) pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

- d) per i pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:
- i) griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
 - ii) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
 - iii) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
- e) i pescherecci siano soggetti a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non oltre due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri o dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.
4. Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza dei pescherecci di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 17

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1. I pescherecci dell'Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico¹ aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:
- a) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
 - b) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
 - c) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
 - d) un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, purché si tratti dell'unico attrezzo che il peschereccio ha a bordo.
2. I pescherecci dell'Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme a quanto previsto all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l'elenco di tali pescherecci.

¹ Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

3. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 18

Specie vietate

1. I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:
- a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione CIEM 7d; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque dell'Unione della divisione 3a;
 - b) berice rosso (*Beryx splendens*) nella sottozona NAFO 6;
 - c) sagri (*Centrophorus squamosus*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
 - d) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

- e) zigrino (*Dalatias licha*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
- f) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
- g) complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5; e nelle acque dell'Unione delle sottozone 3, 9 e 10;
- h) sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
- i) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della sottozona 5; nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone da 6 a 8; e nelle acque internazionali delle sottozone 12 e 14;
- j) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;

- k) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
 - l) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 6; e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 10;
 - m) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;
 - n) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo;
 - o) pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14;
 - p) squali di acque profonde elencati nell'allegato I, parte D, nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 6 a 9; nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5; nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 10; nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2; e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 12.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 19

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Capo II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 20

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.

2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, non può essere superato.

Capo III
Possibilità di pesca nelle acque
regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e presentare una proposta di massima relativa, a seconda dei casi, a un trasferimento o a uno scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

2. Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se approva la proposta, la Commissione esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione.

3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di ogni contingente concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme pertinenti dell'ORGP, a seconda dei casi. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

SEZIONE 2
ZONA DELLA CONVENZIONE NEAFC

Articolo 22

Scorfano nel Mare di Irminger

1. Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84:

Latitudine	Longitudine
63° 00'	- 30° 00'
61° 30'	- 27° 35'
60° 45'	- 28° 45'
62° 00'	- 31° 35'
63° 00'	- 30° 00'

2. Alle navi è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare nei porti dell'Unione, e ai pescherecci dell'Unione anche in porti di paesi terzi, scorfani atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde (*Sebastes mentella*) dal Mare di Irminger e dalle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2).
3. Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare alle operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 2.

SEZIONE 3
ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Articolo 23

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 2.
3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 3.
4. Il numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 4.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 5.

6. La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati come indicato nell'allegato VI, punto 6.
7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord (*Thunnus alalunga*) come specie bersaglio ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio¹ è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.
8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*) nella zona della convenzione ICCAT è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 24

Pesca ricreativa

Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati figuranti nell'allegato ID.

Articolo 25

Squali

1. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

¹ Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
3. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato tenere a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
6. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse di squalo mako dell'Atlantico settentrionale (*Isurus oxyrinchus*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 26
FAD per tonnidi tropicali

1. L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1o gennaio al 13 marzo 2023.
2. Nei 15 giorni precedenti l'inizio del periodo di cui al paragrafo 1, dal 17 dicembre al 31 dicembre 2022, gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD. Ciascun peschereccio non utilizza mai più di 300 FAD con boe operative nella zona della convenzione ICCAT.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati storici sugli attrezzi di pesca calati intorno ai FAD dai rispettivi pescherecci a cianciuolo entro il 30 giugno 2023. Se uno Stato membro non trasmette detti dati entro tale data i pescherecci battenti la sua bandiera non potranno calare attrezzi di pesca attorno ai FAD finché la Commissione non avrà ricevuto tali dati dallo Stato membro per ulteriore trasmissione all'ICCAT.

SEZIONE 4
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Articolo 27

Notifiche riguardanti la pesca esplorativa dell'austromerluzzo

Gli Stati membri possono partecipare, nel 2023, alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo (*Dissostichus* spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono farlo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro e non oltre il 1° giugno 2023.

Articolo 28

Limiti alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo

1. La pesca dell'austromerluzzo durante la campagna di pesca 2022-2023 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di pescherecci di cui all'allegato VII, tabella A, e a tale tipo di pesca si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell'austromerluzzo, sono rilasciate vive.

3. Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.
4. La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico quanto più ampio possibile in modo da consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6 e 88.1 e nella divisione FAO 58.4.3a, la pesca, se consentita ai sensi dell'articolo 26, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 29

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2022-2023

1. Lo Stato membro che intende pescare krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2022-2023 ne dà notifica alla Commissione entro e non oltre il 1° maggio 2023 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 30 maggio 2023.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascun peschereccio che deve essere autorizzato a partecipare alla pesca del krill antartico.

3. Lo Stato membro che intende pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica tale intenzione solo per i pescherecci autorizzati che al momento della notifica:
 - a) battono la sua bandiera; o
 - b) battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e si presume batteranno la bandiera di tale Stato membro al momento dell'attività di pesca.

4. Qualora un peschereccio autorizzato, notificato al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitato a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un altro peschereccio. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
 - a) dati completi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi, incluse le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004; e
 - b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.

5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico pescherecci inclusi in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

SEZIONE 5

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Articolo 30

Limitazione della capacità di pesca

dei pescherecci operanti nella zona di competenza della IOTC

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura di tonnid tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.
2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.
3. I pescherecci assegnati a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnati all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché questi ultimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4. Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i pescherecci da trasferire figurino nel registro dei pescherecci autorizzati della IOTC o nel registro dei pescherecci di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento i pescherecci inclusi in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca INN adottato da un'ORGP.
5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 31

FAD derivanti e navi d'appoggio

1. I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.
2. Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 300 boe operative.
3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 500 (in deposito e operative).

4. Le navi d'appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno dieci pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
5. Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.
6. L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 32

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
2. È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca, salvo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnati in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva dello Stato membro di cui battono bandiera, purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 33

Mobulidi

1. I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*) né tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi, salvo nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori ("pesca di sussistenza").

Tuttavia, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (attività di pesca diverse dalla pesca di superficie, vale a dire praticate da pescherecci a cianciuolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbocco, pescherecci con lenze a mano e lenze al traino, o pesca con palangari effettuata da pescherecci iscritti nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati al consumo locale.

2. Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano una pesca di sussistenza rilasciano immediatamente i mobulidi, per quanto possibile vivi ed indenni, non appena li scorgono nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile tali esemplari.

SEZIONE 6
ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Articolo 34
Pesca pelagica

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva dei pescherecci battenti la loro bandiera adibiti alla pesca di stock pelagici nel 2023 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.
3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:
 - a) l'elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO;
 - b) le dichiarazioni di cattura mensili.

SEZIONE 7
ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Articolo 35

Pesca con cianciuolo

1. I pescherecci a cianciuolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*):
 - a) dalle ore 00.00 del 29 luglio 2023 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2023 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2023 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2024 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40° N,

latitudine 40° S;

- b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2023 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2023 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

longitudine 96° O,

longitudine 110° O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2. Per ciascuno dei pescherecci di cui al paragrafo 1 che battono la bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2023, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), per cui il peschereccio ha optato.
3. I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica:
 - a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;
 - b) quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 36
FAD derivanti

1. Un peschereccio a cianciuolo non attiva mai più di 400 FAD nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dal proprietario o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciuolo.
2. Nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di chiusura per cui ha optato ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, il peschereccio a cianciuolo nella zona della convenzione IATTC:
 - a) si astiene dall'utilizzare i FAD;
 - b) recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

Articolo 37
Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dai pescherecci con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 38

Divieto di pesca degli squali alalunga

1. È vietato pescare squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione IATTC nonché tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2. Gli esemplari di squali alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori dei pescherecci.
3. Gli operatori dei pescherecci registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali informazioni, raccolte nel corso del 2022, entro il 31 gennaio 2023.

Articolo 39

Divieto di pesca dei mobulidi

I pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione IATTC non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*) né tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi catturati in tale zona. Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, essi li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi ed indenni.

SEZIONE 8
ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Articolo 40

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

- a) gattuccio fantasma (*Apristurus manis*);
- b) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*);
- c) squalo lanterna dalla coda corta (*Etmopterus brachyurus*);
- d) sagri atlantico (*Etmopterus princeps*);
- e) sagri nano (*Etmopterus pusillus*);
- f) razze (*Rajidae*);
- g) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*);
- h) squali del superordine *Selachimorpha*;
- i) spinarolo (*Squalus acanthias*).

SEZIONE 9

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Articolo 41

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciuolo adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona d'alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangari nel 2023 non superino i limiti stabiliti nella tabella dell'allegato IG.

Articolo 42

Gestione della pesca con FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciuolo non calano FAD, non provvedono all'assistenza tecnica ad essi relativa né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00.00 del 1° luglio 2023 e le ore 24.00 del 30 settembre 2023.

2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari, dalle ore 00.00 del 1° aprile 2023 alle ore 24.00 del 31 maggio 2023, oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2023 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2023.
3. Ciascuno Stato membro interessato stabilisce quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la sua bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2023, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC i periodi di chiusura selezionati dagli Stati membri prima del 1° marzo 2023.
4. Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.

Articolo 43

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.

Articolo 44

Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (*Xiphias gladius*) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari nel 2023 non superino il limite di cui all'allegato IG.

Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.

Articolo 45

Squali seta e squali alalunga

1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:
 - a) squali seta (*Carcharhinus falciformis*);
 - b) squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

SEZIONE 10
MARE DI BERING

Articolo 46

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (*Gadus chalcogrammus*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

SEZIONE 11
ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Articolo 47

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA:

- a) limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al livello indicato nell'allegato X;
- b) non pratichino la pesca di fondo se non con l'utilizzo di palangari demersali;
- c) non pratichino la pesca nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico.

Articolo 48

Divieto di cattura degli squali di acque profonde

Nella zona dell'accordo SIOFA è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

- a) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*);
- b) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*);
- c) sagri (*Centrophorus granulosus*);
- d) zigrino (*Dalatias licha*);
- e) gattuccio di Bach (*Bythaelurus bachi*);
- f) chimera bocca nera (*Chimaera buccanigella*);
- g) chimera di Didier (*Chimaera didierae*);
- h) chimera del marinaio (*Chimaera willwatchi*);
- i) squalo musolungo (*Centroscymnus crepidater*);
- j) centroscimno di Plunket (*Centroscymnus plunketi*);
- k) squalo di velluto (*Zameus squamulosus*);

- l) squalo lanterna guancia bianca (*Etmopterus alphas*);
- m) gattuccio panciapiccola (*Apristurus indicus*);
- n) chimera naso stretto (*Harriota raleighana*);
- o) gattuccio testa stretta (*Bythaelurus tenuicephalus*);
- p) squalo serpente (*Chlamydoselachus anguineus*);
- q) notidano dagli occhi grandi (*Hexanchus nakamurai*);
- r) sagri nano (*Etmopterus pusillus*);
- s) lemargo antartico (*Somniosus antarcticus*);
- t) squalo goblin (*Mitsukurina owstoni*).

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 49

*Pescherecci battenti bandiera della Norvegia
e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer*

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 50

*Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito
e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito*

I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 51

Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

1. Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo.
2. Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.
3. Qualora la Commissione approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificata dallo Stato membro interessato, essa, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Articolo 52

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 53

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 54

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 54 del presente regolamento.

Articolo 55

Specie vietate

1. Quando si trovano nelle acque dell'Unione, le navi di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:
 - a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d; e nelle acque dell'Unione della sottozona 4;
 - b) complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;
 - c) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4 e da 6 a 8;
 - d) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4;
 - e) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque dell'Unione;
 - f) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

- g) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;
 - h) pesce violino (*Rhinobatos*) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;
 - i) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque dell'Unione;
 - j) pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;
 - k) squali di acque profonde elencati nell'allegato I, parte D, nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10; e nelle acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Modifica del regolamento (UE) 2022/109

Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2022/109 la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin (*Mallotus villosus*) nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	0	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	0		
Tutti gli Stati membri	0 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0 (2)		
Norvegia	7 760 (2)		
TAC	Non pertinente		
(1)	Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).		
(2)	Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2022 e il 15 aprile 2023.		

Articolo 57
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 58
Disposizioni transitorie

1. Gli articoli da 11 a 13 e da 15 a 17, l'articolo 18, paragrafo 1, lettere da a) a n), gli articoli 22, 25, 32, 33, da 38 a 40, 45, 46 e 48 e l'articolo 55, paragrafo 1, lettere da a) a i), continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2024 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2024.
2. L'articolo 18, paragrafo 1, lettere o) e p), e l'articolo 55, paragrafo 1, lettere j) e k), continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2025 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.

Articolo 59

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tuttavia:

- a) l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 18, paragrafo 1, lettere o) e p), e l'articolo 55, paragrafo 1, lettere j) e k), si applicano dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- b) l'articolo 13 si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per il periodo o i periodi di chiusura nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM e dal 1° marzo 2023 al 31 marzo 2024 per il periodo o i periodi di chiusura nelle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9;
- c) l'articolo 21 si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 gennaio 2024;
- d) gli articoli 27, 28 e 29 e l'allegato VII si applicano dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023;
- e) l'articolo 26, paragrafo 2, si applica dal 17 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022;
- f) l'articolo 35, paragrafo 1), lettera a), si applica dal 1° gennaio 2023 al 19 gennaio 2024;
- g) l'articolo 56 si applica dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023;
- h) l'allegato I si applica anche per l'anno 2024, ove specificato in tale allegato;

- i) l'allegato IK si applica dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023, ove specificato in tale allegato;
- j) l'allegato II si applica dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024.
- k) la taglia massima di riferimento per la conservazione dello spinarolo (DGS/03A-C, DGS/2AC4-C e DGS/15X14) cessa di applicarsi alla data in cui diventa applicabile un atto delegato che introduce misure corrispondenti e disciplina il trattamento delle catture degli stock di taglia superiore a 100 cm.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Consiglio

Il presidente
